

Salvatore Giammarino

CASI DI **GIUSTIZIA**

ovvero

Dopo due consecutive perizie grafologiche d'ufficio sbagliate, alla fine solo con la terza...

Si fa presente che la lettura deve avvenire a pagine affiancate, cioè sul monitor solo la prima pagina è singola, tutte le altre a coppie, come in un libro

Titolo | Casi di Giustizia
Autore | Salvatore Giammarino
ISBN | 978-88-92632-09-7

© Tutti i diritti riservati all'Autore.
Nessuna parte di questo libro
può essere riprodotta senza il
preventivo assenso dell'Autore.

Youcanprint Self-Publishing
Via Roma, 73 – 73039 Tricase (LE) – Italy
www.youcanprint.it
info@youcanprint.it
Facebook: facebook.com/youcanprint.it
Twitter: twitter.com/youcanprint

Alla mia famiglia

Un ringraziamento di cuore ai magistrati Silvia MATTEI, Elisabetta MASSA e Laura COSMAI, cui va la mia profonda stima e la mia gratitudine per avermi offerto la possibilità, grazie alla loro professionalità e soprattutto alla loro sensibilità, di realizzare questa presentazione di alcuni casi di sana Giustizia.

La lettera di presentazione riportata sulla pagina accanto, originariamente in formato A4, è stata lievemente ridotta per adattarla ad un formato minore.

(N.d.A.)

— Anche perché mi è capitato di essere il giudice di una delle vicende narrate, è con particolare interesse che mi sono accostato al libro del Professor Grammatici.

Un interesse nuovo, però, non più mosso dall'ansia professionale di pervenire ad una "giusta" decisione del caso, bensì dalla curiosità di "zileggere" la vicenda da tutt'altra prospettiva. All'interesse si è aggiunto ben presto il piacere, originato dalla spontaneità e dalla scorrevolezza della narrazione, mai offuscata dall'inevitabile eccesso di tecnicismi della materia ed anzi, in grado di condurre il lettore all'agevole comprensione anche di quelli.

Infine, ho provato gratitudine per avere la Tenacia dell'Autore contribuito in modo determinante all'acceleramento della "verità" sostanziale e a rendere, così, giustizia a chi da troppo tempo non ne aveva ricevuta.

Chiudendo il libro ho avuto conferma dell'idea che ogni professione può diventare un'arte se tra le pieghe di una profonda conoscenza e col sostegno di una saldissima veste morale, si fa largo l'inflessibile guida dell'intuito.

Elisabetta Massa
Presidente III Sezione Civile
Tribunale di Torino

INDICE

PREFAZIONE	pag.	5
INTRODUZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE	pag.	8
INTRODUZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE	pag.	10
I° STORIA DI UNA CAMBIALE Ovvero: <i>Tentativo di truffa con accusa di calunnia</i>	pag.	11
II° GUTTA CAVAT LAPIDEM ¹ Ovvero: <i>Un'eredità da quattro soldi</i>	pag.	45
III° UNA QUESTIONE DI... PUNTINI Ovvero: <i>Per un punto Martin perse la cappa; Per alcuni puntini la Banca perse la causa</i>	pag.	79
IV° UNA TRUFFA QUASI RIUSCITA Ovvero: <i>Dopo due perizie d'ufficio sbagliate, alla fine, solo con la terza...</i>	pag.	100
V° AMORE LIBERO Ovvero: <i>Un buco nell'acqua</i>	pag.	149
VI° QUESTA SPECIE D'AMORE Ovvero: <i>"Sarà sempre misero che a lei s'affida, chi le confida mal cauto il core!" (G. Verdi, Il Rigoletto)</i>	pag.	177

¹ La goccia d'acqua scava la roccia.

INTRODUZIONE

I casi presentati in questa breve raccolta, certamente simili a tantissimi altri che quotidianamente si discutono nei vari tribunali d'Italia, sono abbastanza singolari. Tre di essi, in particolare, dopo un lungo e tormentato *iter* processuale e dopo ben due consecutive perizie d'ufficio sbagliate, solo con la terza hanno avuto una conclusione positiva, nel senso che la verità '*processuale*' è coincisa alla fine con la realtà '*effettuale*', come la definiva il Machiavelli.

Cosa che purtroppo non sempre accade.

Per tali ragioni mi permetto di ritenere degni di una qualche considerazione i casi peritali che presento e che ho cercato di esporre in modo tale da mettere chiunque nelle condizioni di comprendere anche gli aspetti tecnici, che sono intrinseci all'argomento stesso e dai quali purtroppo non si può prescindere.

Il lettore del tutto estraneo alla materia non può sapere che ben difficilmente un giudice concede alla parte che ne fa richiesta il rinnovo della perizia². E ciò non solo perché sussistono oggettive difficoltà di procedura, ma anche perché il consulente di parte, comportandosi quasi sempre come chi è impegnato a '*difendere*' esclusivamente gli interessi di chi rappresenta, agli occhi degli altri, e del giudice in particolare, appare il più delle volte poco credibile.

In alcune vicende che espongo, invece, i rispettivi magistrati, dopo avere constatato le stridenti contraddizioni presenti nelle perizie d'ufficio, messe in luce dal consulente di una delle parti in causa (precisamente dal sottoscritto nei casi presentati), per ben due volte consecutive rigettano le conclusioni alle quali erano pervenuti i periti che essi stessi avevano nomi-

² Il termine "perizia" andrebbe riferito esclusivamente al processo penale e soltanto quando l'incarico è conferito dal magistrato. Negli altri casi la definizione più esatta sarebbe "consulenza"; ma nel linguaggio comune sono praticamente sinonimi.

nato, rinnovano l'incarico per la terza volta e lo conferiscono – come ho già detto – a un nuovo consulente.

Quest'ultimo finalmente 'comprende' che i documenti erano falsi e ribalta quanto era stato sostenuto dai suoi colleghi.

Certamente il mio lavoro e il mio impegno in questi procedimenti sono stati notevoli; ma senza l'aiuto di un pizzico di fortuna e soprattutto senza il concorso della professionalità e della sensibilità dei magistrati con cui sono entrato in contatto, il risultato sarebbe stato certamente molto diverso e forse finanche disastroso per coloro che erano stati messi ingiustamente sotto accusa.

Un dato questo sicuramente rilevante, se si tiene presente che io non ero il consulente di fiducia del giudice, ma soltanto di una delle parti in causa.

Col pensiero rivolto anche al lettore occasionale, che probabilmente non ha mai varcato la soglia di un tribunale, tuttavia interessato e magari anche un po' mosso dal desiderio di avvicinarsi alla perizia grafologica, ho calato le vicende in un contesto narrativo più ampio senza trascurare gli aspetti umani dei fatti. Ho anche cercato, quando mi è stato possibile, di usare una lingua vicina a quella colloquiale adoperando, in sostituzione di espressioni e locuzioni proprie del linguaggio giuridico, una terminologia certamente meno precisa, ma con una maggiore capacità comunicativa.

Infine, sempre allo scopo di rendere comprensibili a chiunque anche i settori più specialistici e di rendere più agevole la lettura delle vicende narrate, ho fatto sì che le immagini riportate, indispensabili per comprendere il discorso e per seguire lo sviluppo dei fatti, fossero collocate nella stessa pagina o al massimo in quella di fianco al testo cui si riferiscono.

Per raggiungere questo risultato sono stato costretto a 'riformattare' alcune sezioni e a modificare alcuni parametri come, ad esempio, gli spazi tra i capitoli o quello tra i paragrafi.

Il lettore comprenderà certamente che queste 'sfasature', che potrebbero essere scambiate per trascuratezze, in realtà tali non sono, perché, se da un lato hanno inciso in qualche misura sull'*editing*, dall'altra hanno permesso che ne guadagnassero altri aspetti, come la chiarezza espositiva e la comprensibilità del contenuto, che ritengo certamente più importanti di altri per il tema trattato.

Se si tiene presente, quindi, che le vicende esposte non sono rivolte esclusivamente agli 'addetti ai lavori', sono certo che il lettore molto atten-

to all'aspetto formale e il professionista che opera in uno dei diversi settori della Giustizia, per questa 'semplificazione', non me ne vorranno.

Salvatore Giammarino

Arona, 15 febbraio 2013

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

A distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione del presente volume, presento la seconda edizione.

Ho rivisto la struttura globale dell'esposizione e dei contenuti provando a renderli più chiari; ho migliorato, per quanto ho potuto, la qualità delle immagini; ho aggiunto, infine, altri due capitoli che chiudono la serie. Mi auguro che anche questi incontrino l'interesse del lettore. I nuovi casi, infatti, sono piuttosto singolari e l'ultimo, in particolare, ha trovato spinta dimostrativa quasi esclusivamente attraverso l'applicazione della grafologia somatica, che quasi mai ho visto utilizzata in perizia.

Un ringraziamento a chi, mostrando interesse alla materia, si avvicinerà al libro non solo per curiosità, ma anche per conoscere qualcosa di nuovo.

E un grazie a chi, per qualsiasi altro motivo, ne gradirà la lettura.

P.S. I casi esposti seguono un ordine cronologico.

Salvatore Giammarino

Arona, 8 ottobre 2016

STORIA DI UNA CAMBIALE

ovvero

Tentativo di truffa con accusa di calunnia

Abstract

La narrazione di questa vicenda, iniziata come semplice contenzioso in ambito civile e approdata in seguito in un processo penale, dove si è poi conclusa, appare sicuramente un po' fuori tempo essendo trascorsi già alcuni anni dal giorno in cui è stata depositata la sentenza.

Io ho ritenuto di esporla ugualmente non solo perché, secondo me, è ancora attuale nel contenuto e in buona parte nella procedura, ma anche perché è tra quelle che maggiormente mi hanno coinvolto sul piano emotivo-professionale. Alcuni dati emersi nel corso delle indagini, infatti, durante l'ultima udienza dibattimentale mi hanno permesso di imprimere una svolta radicale al processo fino a determinare il risultato della sentenza finale.

Questa, che sin dall'inizio del procedimento civile sembrava già irrimediabilmente segnata, alla fine è stata completamente ribaltata.

ANTEFATTI

In una cittadina della provincia di Varese

I coniugi Antonio e Stella³, già da tempo titolari di una ditta di rifacimento e di manutenzione di strade, per l'acquisto di materiale edile da un grosso fornitore, che per rispetto della *privacy* chiameremo Silvio Allevi, sottoscrivono a suo favore dieci cambiali per diversi importi, nessuno dei quali supera però la somma di dieci milioni di lire⁴.

Antonio e Stella entro la data di scadenza di ciascun effetto onorano il debito contratto, ma un giorno ricevono l'avviso che in banca è stata presentata per l'incasso un'altra cambiale in scadenza, il cui importo, con loro sommo stupore, è di ventisette milioni.

I due coniugi, che risultano gli apparenti firmatari del suddetto effetto, si rifiutano di onorare tale ulteriore debito sostenendo di avere sottoscritto diverse cambiali per vari importi, ma nessuno di questi superava la somma di dieci milioni di lire. Affermano, inoltre, di ricordare benissimo che l'importo per il quale era stata sottoscritta quella particolare cambiale, sulla quale la somma era di ventisette milioni, doveva essere, invece, di due milioni, poiché era la sola che, a differenza di tutte le altre, avevano sottoscritto entrambi.

Antonio e Stella, sicuri di ciò, dopo l'incredulità iniziale, ritengono per certo che le due firme di traenza a loro nome, presenti sulla suddetta cambiale, siano state apposte da altri e perciò siano false. Per questo motivo, all'ufficiale giudiziario, che si era presentato presso la loro abitazione per conoscere le loro intenzioni, rispondono di disconoscere le due sottoscrizioni e si rifiutano quindi di pagare la cambiale, la quale naturalmente va in protesto.

³ Sono nomi di fantasia, che per ovvie ragioni sostituiscono quelli veri.

⁴ Siamo alla fine degli Anni Novanta, quando la lira stava per essere sostituita dall'euro e l'effetto cambiario costituiva ancora un mezzo comune di pagamento.

Tra le parti nasce un contenzioso in ambito civile, come di norma accade in circostanze simili.

La causa è istruita presso il Tribunale di Busto Arsizio, competente per territorio⁵.

Angera, 09 DICEMBRE 1991
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

L. 27.000.000
(IN CIFRE)

pagheremo per questa cambiale

al SIG. P. [redacted] la

di Lit. VENTISETTAMILIONI
(IN LETTERE)

NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE
S. A. [redacted]
A. S. [redacted]
VIA B. [redacted] N. 5
21021 - ANGERA VA

DOMICILIAZIONE (art. 4 R.D. n. 1869/1933 e R.L. n. 349/1973)
B. POP. LUINO E ANGERA
AG. ANGERA (VA)

5000 LIRE

Nella prima udienza il Giudice Istruttore, su richiesta di entrambe le parti in causa, dispone la verifica delle due firme di traenza e nomina un CTU⁶, al quale affida il compito di verificare se esse siano da attribuire ai signori Antonio e Stella oppure siano apocrife.

Il Consulente del Giudice esamina e studia la documentazione e, terminata l'indagine, riporta il tutto in una relazione, le cui conclusioni sono ben lontane dalle aspettative dei signori in questione. Il CTU, infatti, termina il suo elaborato sostenendo che le due firme in calce alla suddetta cambiale sono autografe e perciò appartengono proprio ai coniugi.

I due, nello sconcerto per le conclusioni della CTU (*consulenza tecnica disposta dal magistrato*), non vogliono onorare tale ulteriore 'debito', che ora è gravato anche delle spese processuali, mentre continuano a ripetere di non aver mai sottoscritto una cambiale per ventisette milioni di lire.

⁵ Si riporta per il lettore la riproduzione fotografica della cambiale in questione, sulla quale sono stati oscurati sia il nome del beneficiario sia quelli dei due firmatari.

⁶ Consulente Tecnico d'Ufficio, più comunemente detto perito.

SVILUPPO DELLA VICENDA

A questo punto Silvio Allevi⁷, il presunto beneficiario dell'importo della cambiale, probabilmente ringalluzzito dal fatto che il consulente nominato dal giudice gli ha 'dato ragione', rincara la dose e ribalta completamente l'accusa. Ora sostiene che la vera vittima del tentato raggiro è lui e dichiara che Antonio e Stella avrebbero affermato che quelle due firme non erano state apposte da loro solo perché non volevano pagare il debito contratto. Fa inoltre presente che ciò costituiva un tentativo di truffa nei suoi confronti, oltre che una mancanza di riguardo. Ritenendo quindi di essere stato anche bersaglio di un'azione diffamatoria, contro i due coniugi sporge querela per calunnia⁸.

A seguito di tale presa di posizione da parte del signor Silvio Allevi e per le azioni legali, che inevitabilmente fanno seguito, le cose per i signori Antonio e Stella si complicano maggiormente. Ora, infatti, sono imputati di un reato grave, per il quale corrono il rischio reale di dover affrontare un processo penale e di subire le pesanti conseguenze che ne potrebbero derivare.

La Procura, terminate le indagini, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Questi, allo scopo di acquisire altri elementi di prova, dispone una consulenza grafotecnica⁹ e a tal fine nomina un perito grafologo, al quale, nel conferirgli l'incarico, formula il seguente quesito:

"ACCERTI IL PERITO SE DALL'ESAME DELLA CAMBIALE IN SEQUESTRO
RISULTINO O MENO ALTERAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'IMPORTO"

Nell'emanare tale dispositivo, il Giudice aveva accolto l'istanza avanzata dal legale di fiducia dei due coniugi. Egli, infatti, non vuol sapere se le due firme di sottoscrizione siano genuine, un fatto già appurato attraverso la consulenza espletata in ambito civile, ma chiede l'esame di tutto il docu-

⁷ Il nome è di fantasia.

⁸ La calunnia è ritenuta un reato grave, punibile con una pena che va dai due ai sei anni di reclusione.

⁹ Il termine, oggi poco usato, qualifica il genere di indagine che viene compiuta. Ho voluto 'lasciare' questo termine perché è esattamente quello adoperato dal perito nominato dal giudice.

mento e, in particolare, dei dati relativi ai due importi, in cifre e in lettere¹⁰.

Qualche mese dopo, il perito nominato dal GIP (*giudice per le indagini preliminari*), portato a termine il suo lavoro, deposita nella cancelleria del Tribunale una 'magra' relazione, nella quale elenca tutti gli esami che sosteneva di avere fatto: «*Osservazione con microscopio stereoscopico, osservazione a luce radente, osservazione con lampada di Wood e riprese agli infrarossi.*»

Secondo me, per quanto si capirà più avanti, quel perito aveva fatto ben poco di tutti gli esami sopra elencati; anzi ritengo che si fosse limitato semplicemente a constatare la straordinaria somiglianza delle firme in calce alla cambiale contestata con quelle che i signori Antonio e Stella avevano rilasciato in un saggio grafico, richiesto dal perito previa autorizzazione del magistrato.

A conferma della mia tesi, infatti, bisogna sapere che, prima della comparsa sul mercato delle macchine fotografiche digitali¹¹, le riprese agli infrarossi presentavano notevoli difficoltà sul piano pratico: era necessario, tra l'altro, avere una preparazione specifica e avere acquisito alcune abilità tecniche. Tra queste, ad esempio, erano di fondamentale importanza il montaggio del rullino in un ambiente di buio assoluto, la messa a fuoco esclusivamente manuale e, infine, possedere una serie di filtri, che allora erano di difficile reperibilità.

Capacità ed attrezzatura che neppure i fotografi professionisti quasi mai possedevano.

Alla fine, purtroppo, vi è un'altra cocente delusione per i signori Antonio e Stella: anche secondo il perito nominato dal GIP, infatti, la cambiale non aveva subito alcuna alterazione di sorta.

Le conclusioni del suo elaborato erano quindi le seguenti:

DALL'ESAME DELLA CAMBIALE IN SEQUESTRO NON RISULTANO
ALTERAZIONI DI ALCUN TIPO RELATIVE ALL'IMPORTO

A seguito di tali 'risultanze', la situazione dei coniugi, come è facile im-

¹⁰ Gli avvocati generalmente si limitano a chiedere la verifica della sola firma o delle varie firme di sottoscrizione; è sempre meglio chiedere la verifica dell'intero documento. Le firme, infatti, potrebbero essere autentiche, mentre potrebbero essere stati modificati altri dati.

¹¹ Oggi, con una macchina digitale opportunamente modificata e con una dotazione di filtri particolari, la ripresa ai raggi infrarossi è molto semplice, perché l'immagine, prima di essere registrata sul sensore della fotocamera, è visibile sul monitor.

maginare, si aggrava ulteriormente in quanto – si sa che i guai non vengono mai da soli – ci sono pesanti risvolti anche sul piano economico. Per essere andati incontro ad un protesta cambiario, infatti, le banche restringono il credito e, di conseguenza, le commesse di lavoro si riducono. Infine, come se tutto ciò non bastasse, al sorgere di problemi economici seguono inevitabili e gravi ripercussioni anche sul piano personale e sul piano relazionale tra i membri della famiglia. All'interno di questa, infatti, crescono le tensioni a causa delle forti preoccupazioni per il processo penale, che ora Antonio e Stella sono costretti ad affrontare, e per le conseguenze che ne potrebbero seguire.

E a pagare lo scotto maggiore, come purtroppo spesso accade, sono i figli.

IL PROCESSO PENALE

Il giudice per le indagini preliminari, raccolti ed esaminati tutti i dati disponibili, sulla base dei risultati della perizia da lui stesso disposta, rinvia i signori Antonio e Stella a giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio.

È a questo punto che vengo contattato dall'avvocato di fiducia dei diretti interessati.

Non so in verità come fosse giunto a conoscere il mio nome, dato che avevo iniziato a svolgere l'attività di perito grafologo solo da qualche anno e in maniera piuttosto saltuaria.

Esercitavo, infatti, ancora a tempo pieno la professione di docente.

Fra l'altro l'incarico mi veniva offerto da una località lontana dalla circoscrizione territoriale del Tribunale, di cui la mia città fa parte. Forse – ora non ricordo bene – non ero ancora neppure iscritto all'albo.

Avverto presto la sensazione che quell'avvocato cercasse solo un perito senza molte pretese, poiché i signori Antonio e Stella già da qualche tempo non versavano più in buone condizioni economiche e, per far fronte alle spese processuali che stavano affrontando, erano stati costretti a vendere alcuni beni immobili di loro proprietà ad un prezzo molto inferiore al loro valore di mercato.

Sono queste le prime cose che l'avvocato mi dice appena mi riceve nel suo studio.

Dopo avermi esposto sommariamente il caso e avere evidenziato le difficoltà oggettive che si sarebbero presentate nel processo a causa di due perizie contrarie ai due imputati, commenta laconicamente la gravità del reato e mi affida l'incarico senza molta fiducia. Gli pongo alcune domande per comprendere meglio alcuni aspetti della vicenda. Mi risponde in maniera sbrigativa; forse perché riteneva i miei quesiti molto banali. Prendo quindi con me le fotocopie del documento contestato e di quelli di comparazione e, dopo aver ricevuto l'augurio di buon lavoro, esco dal suo ufficio.

Il giorno dopo contatto per telefono i coniugi Antonio e Stella e chiedo loro di incontrarli.

Quando li ricevo nel mio studio, subito dopo le normali presentazioni, il marito inizia a dirmi che mai avrebbe immaginato che un giorno avrebbe avuto a che fare con la Giustizia, perché aveva lavorato sempre onestamente e la sua ditta non aveva avuto mai problemi di alcun genere. Dopo una breve pausa, con la voce rotta dall'emozione mi dice che, a causa della situazione in cui si era venuto a trovare, le condizioni della sua famiglia erano molto cambiate. Non aveva, infatti, più commesse e purtroppo non lavorava più da molti mesi.

L'espressione che leggo sul suo viso e il silenzio della moglie mi danno la misura della gravità del danno che entrambi stavano subendo.

Percepisco che forse avevano qualche difficoltà anche per la semplice spesa quotidiana!

Rispondo con un'espressione piuttosto generica: "Mah... vediamo che si può fare!"

Avevo timore di dare loro troppe speranze.

C'era però dietro questa frase la mia ferma decisione di andare avanti comunque e di venire loro incontro per quanto fosse nelle mie possibilità.

Come il loro legale mi aveva fatto capire e avrebbe voluto.

Dopo una breve pausa il marito riprende a dirmi, con un timbro di voce da cui traspare un certo turbamento, che quella cambiale non l'avevano sottoscritta loro e che insieme ne avevano firmato soltanto una da due milioni e mai una da ventisette. Di questo – ribadisce – era certo, perché ne ricordava bene tutti i particolari. E perciò – conclude – quelle firme erano certamente false.

Rispondo che non mettevo in dubbio la sua sincerità, ma le due firme su

quella cambiale non pagata e andata poi in protesto purtroppo erano autografe. Dico che di questo ero sicuro, benché non avessi ancora visto il documento originale, perché la qualità delle fotocopie della cambiale in questione e delle altre già regolarmente pagate era buona e perciò non vi erano dubbi. Poi osservo che, invece, c'era piuttosto da capire dove e come fosse stata manomessa quella benedetta cambiale. Senza dubbio l'alterazione c'era stata, ma di certo questa non riguardava le firme!

Il colloquio termina con la mia promessa che avrei fatto il possibile per capire dove si annidasse il falso.

Antonio e Stella lasciano il mio studio con l'animo avvilito.

Qualche giorno dopo l'avvocato fa richiesta alla competente Autorità Giudiziaria di concedere al suo consulente, cioè al sottoscritto, di scattare delle foto al documento sequestrato, che il magistrato inquirente aveva disposto fosse conservato in cassaforte.

Il Giudice accoglie l'istanza.

La settimana successiva, dopo aver preso accordi con gli uffici della Procura, mi reco a Busto.

Finalmente posso vedere l'effetto cambiario contestato. Questo, però, mi appariva del tutto integro. Al margine destro era incollato un foglietto che ne attestava il protesto.

Guardato a vista da due addetti del tribunale medesimo, poiché si trattava di un documento sotto sequestro, scatto le mie prime fotografie.

Appena sono di ritorno a casa, porto in laboratorio il rullino per lo sviluppo e faccio stampare i negativi¹². Ma, quando ho nelle mani le foto della cambiale e, in particolare, del settore dove erano riportati le firme e gli importi, incontro notevoli difficoltà a capire come e dove fosse stato manomesso quell'effetto, benché in cuor mio fossi certo che una manomissione c'era stata. Le foto però confermavano quanto avevo potuto constatare nel momento in cui in quell'ufficio del tribunale avevo avuto tra le mani il documento originale. In particolare osservo che, ad eccezione delle firme di traenza, tutta la cambiale era stata compilata con una macchina da scrivere elettronica. Un tipo di macchina in cui, al posto del tradizionale nastro di tela inzuppato d'inchiostro, vi era un *nastro-film* di materiale plastico, rivestito di un inchiostro in polvere dalla parte che veniva a contatto col foglio di carta. Inoltre al posto della rosa di martelletti di metallo vi era una 'mar-

¹² Siamo alla fine degli anni '90 e le macchine fotografiche digitali soltanto da poco tempo avevano cominciato a sostituire quelle meccaniche.

gherita' di plastica dura (così detta proprio perché somigliava ad una *margherita*), alla cui estremità, tutt'intorno, erano stampigliati in rilievo i caratteri per scrivere.

Oggi questo genere di macchine, in uso oltre una ventina di anni fa, è praticamente scomparso, sostituite *in toto* dai *personal computer*.

Mentre continuo ad osservare le foto, mi ritorna in mente quanto il precedente perito aveva affermato, cioè che non vi era stata alcuna alterazione negli importi. Alcuni dettagli, però, mi inducevano a credere che la manomissione o l'alterazione riguardasse proprio i due importi, in cifre e in lettere.

Ma, naturalmente, occorre verificare che ciò fosse vero e, soprattutto, successivamente dimostrarlo.

Faccio delle prove con la macchina da scrivere che avevo acquistato alcuni mesi prima, anch'essa elettronica ed anch'essa dotata di analogia 'margherita' di plastica al posto dei martelletti di metallo. Nonostante, però, cercassi di cancellare con diversi tipi di gomma lo scritto, l'immagine delle lettere stampate per nessuna ragione si staccava dalla carta.

Ritenendo quindi che la manomissione o l'alterazione fosse avvenuta in altro modo, mi metto alla ricerca di tale modalità.

Qualche tempo dopo la fortuna mi viene in aiuto.

Una mattina, mentre scorrevo di alcuni aspetti della vicenda, che in maniera molto sommaria stavo esponendo a una mia ex-studentessa incontrata per caso in un ufficio, dove lavorava come impiegata, ricevo da lei piena assicurazione che i caratteri impressi sulla carta con la macchina da scrivere del suo ufficio, anch'essa elettronica ed anch'essa dotata di analogia 'margherita' di plastica, si cancellavano con facilità estrema con una banale gomma per matita.

E, vista la mia incredulità, me lo dimostra visivamente.

Sulle prime stento quasi a crederci. Passata la meraviglia iniziale, contento e nello stesso tempo un po' risentito con me stesso poiché un esperimento analogo a me non era riuscito, ne deduco che tutti i *nastri/film* di materiale plastico di quel genere di macchine evidentemente non erano 'fatti' allo stesso modo e che sia l'inchiostro in polvere sia il *nastro/film* interposto, che lo fissava sulla carta, dovevano necessariamente avere una diversa composizione rispetto a quelli in mio possesso.

È la prima scoperta importante!

Nel contempo mi arrovellavo per capire come avessero fatto a mettere

all'incasso una cambiale da un basso costo iniziale per una cifra così alta.

Mi spiego meglio.

Il costo della cedola di carta speciale, di cui è materialmente costituito l'effetto cambiario, per legge deve essere proporzionato all'importo, che su quell'effetto si può scrivere, e non può essere inferiore all'1,2%.

Infatti, osservando la somma di ventiquattromila lire, che è anche stampigliata a forellini sul margine sinistro dell'effetto (*cfr. la foto*), noto che la cifra è troppo bassa in rapporto ai ventisette milioni, che costituisce l'importo della cambiale. È, però, in rapporto perfetto (*guarda caso!*) con la somma di due milioni di lire, che Antonio e Stella continuavano a sostenere di avere sottoscritto: infatti, 24.000 è esattamente l'1,2 % di 2.000.000.



Ma ciò voleva anche significare che, per adeguare il costo effettivo della cedola cambiaria a quell'importo così alto, sul retro dell'effetto ovviamente erano state apposte numerose marche da bollo, pena la nullità dell'effetto stesso. Un comportamento quasi normale fino ad alcuni anni fa.

E se – mi chiedevo – l'importo originario di due milioni fosse stato elevato solo successivamente a ventisette milioni da qualche altro, magari proprio dal signor Silvio Allevi?

In questa ipotesi, però, al fine di evitare che la cambiale fosse nulla, il signor Silvio Allevi necessariamente avrebbe dovuto apporre o fare apporre sul retro della stessa tante marche da bollo quante ne sarebbero occorse per giustificare l'importo di ventisette milioni.

Avrebbe dovuto, poi, farle annullare presso l'ufficio del registro oppure farlo personalmente con un semplice timbro-datario.

Si fa strada un'idea. Mi domando: se sul retro dell'effetto cambiario sono state apposte altre marche da bollo (condizione dalla quale mi sembrava impossibile si potesse prescindere) qualcuno di quei forellini, che sepa-

rano tra loro i valori bollati e ne favoriscono il distacco senza che si strappino, si potrebbe trovare esattamente al di sotto e in diretta corrispondenza con qualche piccolo tratto delle due firme poste sul fronte dell'effetto.

Se così dovesse essere, allora necessariamente ne deriverebbe una, e solo una, delle due ipotesi seguenti:

- O le marche da bollo erano già presenti prima che i signori Antonio e Stella apponessero le loro firme, e allora in quel punto o in quei punti, in cui ci fosse stata la suddetta corrispondenza, la penna certamente avrebbe creato un affossamento. E questo, per quanto piccolo, sarebbe stato comunque visibile con una buona lente di ingrandimento e si sarebbe potuto registrare con una foto al microscopio a luce trasmessa.

- O le marche da bollo erano state incollate solo successivamente alle due firme di traenza e allora i tratti grafici in corrispondenza dei forellini di tali valori bollati sul retro dell'effetto sarebbero apparsi senza la minima deformazione o il minimo affossamento.

Quest'ultimo dato, se confermato, avrebbe avuto un'importanza enorme, in quanto, da solo, avrebbe reso nullo l'effetto cambiario, quanto meno per la somma di ventisette milioni di lire. Avrebbe inoltre dimostrato il tentativo di truffa perpetrato dal signor Silvio Allevi a danno dei coniugi Antonio e Stella ed infine – questo era il dato sicuramente più importante – avrebbe messo gli imputati nelle condizioni di essere scagionati dalla grave accusa di calunnia.

Si trattava quindi di verificare, qualora fosse stata valida la seconda ipotesi, se alcuni piccoli tratti delle due firme di traenza si trovavano in diretta corrispondenza con qualche forellino dei valori bollati posti sul retro della cambiale.

Nel frattempo il legale dei due coniugi, dietro mia richiesta, inoltra al Tribunale una nuova istanza, con la quale chiede che mi sia consentito di scattare altre fotografie al documento in questione.

Ottenuta l'autorizzazione, mi reco nuovamente in Tribunale. Questa volta con tutta l'attrezzatura di cui disponevo.

Immagino che dovessi apparire davvero molto goffo con tutto quell'armamentario dietro: macchina fotografica, stativo, microscopio, filtri e illuminatore.

Stessa modalità di rito della volta precedente, stesse persone a controllarmi, ma anche ad osservare, questa volta piuttosto incuriosite, quello che facevo.

Mentre mi preparo a scattare le prime foto, entra una signora che, dopo aver rivolto una domanda ad un'impiegata dell'ufficio e dopo averne ricevuto risposta, forse perché mossa anche lei da una certa curiosità per trovarsi di fronte ad una situazione del tutto insolita, si avvicina e mi chiede che cosa stessi facendo.

Mi colpisce il tono affabile e dolce delle sue parole, che contrasta con un atteggiamento piuttosto distaccato e di apparente noncuranza con cui si era rivolta a me.

Le rispondo che ero un perito grafico, che stavo lì per delle riprese fotografiche in formato macro alla cambiale poggiata sulla base del microscopio, alla ricerca di elementi che mi dessero la possibilità di dimostrare al giudice in sede di udienza – un'udienza penale poiché si trattava di un'accusa di calunnia – che alcuni dati di quella cambiale erano stati alterati.

Poi aggiungo, pur senza aver ricevuto alcuna richiesta, che giustamente un magistrato non può né deve accontentarsi di quello che un perito semplicemente gli "dice", ma ha il diritto di essere messo nelle condizioni di capire anche i dati tecnici, che spesso solo in apparenza sono poco comprensibili.

E il perito ha proprio questo compito: "mostrare" per "dimostrare".

Alcuni magistrati – proseguo – forse a causa della loro formazione culturale, quasi sempre prevalentemente umanistica, finiscono col prestar fede ciecamente al perito da loro nominato. Ma è molto importante che un giudice sia messo nelle condizioni di comprendere bene anche i dati tecnici, almeno quelli di carattere più generale. Può succedere, infatti, e purtroppo non è per niente raro, che la perizia d'ufficio sia sbagliata.

La signora, che fino a quel momento aveva ascoltato con attenzione dandomi anche la chiara sensazione di condividere quello che dicevo, dopo queste mie ultime parole lascia trapelare sul suo volto un cenno di disappunto. Subito dopo mi saluta abbozzando un sorriso e, augurandomi buon lavoro, lascia quell'ufficio.

Anch'io, per la gentilezza ricevuta, rispondo sorridendo al saluto.

Ritorno quindi al mio lavoro con l'idea che quella signora fosse un'impiegata di un ufficio attiguo, venuta a chiedere qualche chiarimento o una semplice informazione ad una sua collega e che, sorpresa di trovarsi di fronte ad una scena sicuramente inusuale, incuriosita, si fosse avvicinata per capire di che cosa si trattasse.

Riprendo il mio lavoro.

Per prima cosa osservo la cambiale sul retro. L'intuizione che avevo avuto si rivela esatta: tutto il retro della cambiale era letteralmente coperto da marche da bollo per la somma totale di ben trecentomila lire!

Ne riporto il retro, naturalmente rimpicciolito per ragioni di spazio¹³.



La guardo in trasparenza, come si fa con uno o più fogli di carta appoggiati al vetro di una finestra, per riuscire a intravedere quello che c'è dietro o all'interno della carta stessa come, ad esempio, la filigrana. Con grande meraviglia noto che in diversi punti alcuni piccoli tratti delle due firme contestate erano in netta corrispondenza con i forellini delle marche da bollo sul retro della cambiale.

Euforico per la scoperta, riferisco alle due impiegate, che un po' come due carabinieri erano sempre 'di guardia' al mio fianco, quello che avevo visto sino a quel momento, benché non avessi ricevuto da loro alcuna richiesta in merito e nonostante si capisse chiaramente, dall'espressione dei loro volti, che non erano per niente interessate a quello che dicevo.

Per educazione, però, ascoltavano o meglio fingevano di ascoltare.

Faccio le riprese al microscopio a luce trasmessa¹⁴ sia degli importi in

¹³ L'immagine riportata è purtroppo solo la fotocopia del documento originale poiché non sono riuscito più a trovarne la foto; in verità non ricordo neppure se scattai una foto del retro della cambiale; molto probabilmente, ritenendo questo elemento poco importante, mi ero 'accontentato' della semplice fotocopia.

¹⁴ Sotto il vetro, sul quale poggia il documento, alla base del microscopio, si pone un faretto in una posizione tale che la luce attraversi il documento medesimo. Quindi si chiude con un tubo opaco lo spazio che intercorre tra l'obiettivo del microscopio e la lastra di vetro sulla quale poggia il documento. Ciò impedisce all'obiettivo della macchina

lettere e in cifre (i dati che ritenevo fossero stati alterati) sia dei piccoli tratti delle firme, che erano in diretta corrispondenza con i forellini delle marche da bollo.

Porto il rullino in laboratorio per lo sviluppo (la qualità delle foto delle macchine digitali era ancora bassa) e faccio stampare i negativi.

Le nuove foto questa volta incontestabilmente mi rivelano che:

- Entrambi gli importi (in cifre e in lettere) erano stati realmente alterati. Infatti, oltre al dato apparentemente trascurabile che alcune lettere erano state battute due volte, si poteva facilmente constatare la mancanza di integrità di alcuni gruppi di grafemi in stampa; infine apparivano chiaramente visibili i residui dell'inchiostro in polvere che la gomma non era riuscita ad asportare completamente.

- I tratti delle firme, che erano in diretta corrispondenza dei forellini delle marche da bollo sul retro della cambiale, erano nitidi e non presentavano alcun affossamento o inceppamento. Ciò significava inequivocabilmente che **quelle marche da bollo erano state applicate soltanto dopo** che i coniugi Antonio e Stella avevano apposto le loro firme.

La scoperta di questi dati faceva crollare improvvisamente la validità stessa di quell'effetto cambiario.

Quel documento non aveva più alcun valore. Era nullo!

Contento sia per la scoperta fatta sia per non essermi sbagliato nell'aver prestato fede a quello che i signori Antonio e Stella continuavano a dirmi¹⁵, ora avevo il compito di mettere il tutto in una relazione da presentare all'udienza dibattimentale, cioè quella del processo vero e proprio. Solo in quella sede, infatti, avrei potuto dimostrare quanto avevo scoperto ed evidenziare altre incongruenze ed altre contraddizioni, che continuavano ad emergere nel corso dell'indagine.

Comunico per telefono all'avvocato la scoperta fatta, ma avverto in lui molta freddezza, forse perché era convinto che 'tirar fuori' quei suoi clienti dall'accusa di calunnia fosse un'impresa pressoché impossibile, visto che erano agli atti ben due perizie d'ufficio, svolte in successione, del tutto contro di loro.

Nei mesi che seguono preparo la relazione, che cerco di rendere più

fotografica di ricevere luce esterna e contemporaneamente lo si costringe a ricevere solo la luce che attraversa il foglio di carta.

¹⁵ In realtà gli imputati erano convinti che fossero state falsificate le firme, mentre erano stati alterati gli importi.

chiara e più semplice possibile, affinché, confidando anche in un'attenta e ordinata distribuzione delle foto negli appositi spazi, fosse di agevole lettura e di facile comprensione.

IL DIBATTIMENTO

Alle otto di mattina, nel giorno in cui era fissata l'udienza per il dibattimento, mi avvio verso Busto.

Mentre la macchina scorre sull'autostrada, i miei pensieri sono tutti rivolti al processo che di lì a qualche ora si sarebbe celebrato.

Ne ipotizzo tutti i possibili sviluppi e, all'idea che quella era la prima volta in cui mi sarei trovavo di fronte ad un collegio di tre magistrati¹⁶, avvertivo molta ansia, mista anche ad un certo timore.

Nel salire le scale del tribunale sento più alta la tensione.

Rallento il passo.

Al secondo piano incontro l'avvocato, che parla con i due imputati nello spazio antistante all'aula delle udienze. Appena mi vede, mi viene incontro esprimendo la sua piena soddisfazione per il lavoro che avevo svolto. Il suo atteggiamento era radicalmente diverso da quello dell'ultima volta in cui ci eravamo visti. Aveva letto la mia relazione solo il giorno prima e, messa da parte ogni riserva, ora mi diceva apertamente di essere abbastanza ottimista sul modo in cui si sarebbe sviluppato il dibattimento e molto più fiducioso su una probabile conclusione positiva della vicenda.

Entriamo nell'aula e andiamo ad occupare i primi posti.

Nel pubblico vi erano poche persone ad assistere.

Non era un processo importante.

Un po' da parte, in fondo, era seduta una signora vestita di scuro, che

¹⁶ Oggi questo tipo di processo è monocratico, cioè condotto da un solo magistrato.

osservava alcune fotocopie. Poco dopo le ripone nella cartella, che però tiene aperta. Passa qualche minuto e le prende di nuovo. Le osserva ancora. Non distoglie lo sguardo da quei fogli!

Comprendo che era il perito che agli inizi del contenzioso era stato nominato dal giudice per le indagini preliminari e che era stato convocato per relazionare nel processo, ora nel ruolo di testimone, sulla consulenza a suo tempo espletata.

Tante volte il linguaggio dei gesti è più efficace e più immediato di quello delle parole, ma non sempre è di facile lettura.

Nel frattempo, in attesa che l'udienza abbia inizio, sia per riempire il vuoto di un silenzio piuttosto imbarazzante sia perché anche il semplice parlare avrebbe contribuito a tenere lontano l'ansia, con l'avvocato discorro a bassa voce degli argomenti più vari e più banali.

Regna nell'aula un sostanziale silenzio, rotto, a tratti, dal mio sommesso confabulare con l'avvocato e dal brusio di un gruppo di persone in fondo all'aula, nello spazio riservato al pubblico.

Il suono di un campanello annuncia che la Corte sta entrando.

Ci alziamo tutti in piedi.

Appena i magistrati, che compongono il collegio, hanno varcato la soglia che separa l'aula delle udienze dalla camera di consiglio, riconosco immediatamente nella figura del Presidente quella signora che solo qualche mese prima mi si era avvicinata, incuriosita, in quell'ufficio del tribunale, mentre ero intento a scattare le foto alla cambiale in sequestro.

Calata nel suo ruolo professionale e con la toga sulle spalle, ora mi appariva più distaccata che mai.

La seguo con lo sguardo mentre, seguita da due altri magistrati, sale sull'ampia pedana e va ad occupare il posto centrale a lei riservato, col passo sicuro e cadenzato, come di chi per il ruolo ricoperto e per abitudine abbia tante volte compiuto quel percorso.

Continuo ad osservarla.

Mi sembra troppo giovane per ricoprire quella carica. Eppure continua ad ispirarmi fiducia, forse grazie al linguaggio del corpo, subliminale e del tutto inconscio, che spesso molto più delle parole è in grado di metterci in un rapporto immediato di antipatia o di simpatia, e persino di empatia, con le persone.

Dopo una brevissima riflessione sui casi della vita, a volte davvero un po' strani, appena lei dichiara aperta l'udienza, lascio perdere ogni divaga-

zione della mia mente per volgere tutta l'attenzione al processo che stava per iniziare e per concentrarmi su quello che di lì a breve avrei dovuto fare ed avrei dovuto dire.

Iniziata l'udienza e definiti i termini del reato, di cui Antonio e Stella erano accusati, sono chiamati a deporre i primi testimoni.

Non ricordo più né le domande che furono poste né le risposte; sono passati alcuni anni!

Quindi è il turno del perito nominato a suo tempo dal giudice per le indagini preliminari ed è chiamata a testimoniare proprio quella signora che, quando ero entrato, avevo notato starsene da parte in fondo all'aula.

Dopo essersi accomodata al posto riservato ai testi ed avere pronunciato il giuramento di rito, si accosta al microfono.

La prima domanda le viene rivolta dal Pubblico Ministero, il quale le chiede di esporre quello che aveva accertato attraverso l'indagine compiuta e le conclusioni cui era pervenuta.

Con atteggiamento di ostentata sicurezza, troppo manifesta per essere autentica, e col sussiego di chi ha la consapevolezza di svolgere in quel momento un ruolo importante e, forse, persino determinante per la decisione che i magistrati avrebbero preso alla fine del processo, in brevissimo tempo espone il lavoro compiuto. Elenca tutti gli esami e gli accertamenti tecnici che aveva fatto e conferma con dizione chiara le conclusioni cui era pervenuta al termine della sua "PERIZIA GRAFOTECNICA", cioè che

DALL'ESAME DELLA CAMBIALE IN SEQUESTRO NON RISULTANO
ALTERAZIONI DI ALCUN TIPO NEI DATI RELATIVI ALL'IMPORTO

Terminata la sua deposizione, il consulente tecnico, autorizzato ad andar via, raccoglie le sue carte, le ripone nella borsa e abbandona l'aula.

A questo punto provo la netta sensazione che sia la Presidente sia i due giudici a *latere*¹⁷, sulla scorta dei risultati del tutto analoghi di ben due consecutive perizie d'ufficio¹⁸, fossero ormai intimamente e profondamente convinti che i signori Antonio e Stella si erano inventati tutto, e quindi si erano macchiati del reato di calunnia.

Questa mia sensazione aveva il supporto di due elementi.

Il primo consisteva nel fatto che il collegio dei giudici non aveva nomi-

¹⁷ Posti ai due lati del Presidente.

¹⁸ La prima assegnata all'origine del procedimento civile e la seconda espletata dal consulente nominato dal giudice per le indagini preliminari.

nato un proprio perito, come di norma succede, per confermare o eventualmente confutare quanto sosteneva l'accusa. E questo voleva significare che la Corte non aveva avuto alcuna riserva nel prestar fede a ciò che avevano sostenuto i due periti precedenti.

Il secondo elemento era dato dalla ferma resistenza che in quei momenti la Presidente continuava ad opporre, senza nascondere anche una certa insofferenza, alla insistente richiesta dell'avvocato della difesa affinché venisse ascoltato anche il proprio consulente, cioè il sottoscritto.

Avevo lavorato con scrupolo e sapevo che le motivazioni esposte nella mia relazione costituivano uno strumento importante, forse determinante, per fare emergere la verità. Eppure in quei momenti mi sentivo del tutto impotente. Non potevo fare né dire nulla! Era necessario che almeno uno dei giudici componenti il collegio mi autorizzasse a parlare. Avvertivo il forte timore che tutto il lavoro fatto fino a quel momento potesse andar perso in un attimo. Ma la maggiore preoccupazione era data dalla certezza che ogni altra iniziativa successiva, almeno nel primo grado di giudizio, sarebbe stata completamente inutile, se non impossibile.

Erano pressoché questi i pensieri che in quei momenti si affollavano disordinatamente nella mia mente, mentre avveniva la discussione che, pur nei modi rispettosi ed educati, ma con una certa tensione da entrambe le parti, a me dava tuttavia la sensazione di una specie di 'trattativa'.

Da una parte l'avvocato di fiducia dei due imputati continuava a ribadire che, per la gravità del reato ipotizzato, bisognava offrire anche al consulente della difesa la possibilità di esporre la dinamica dei fatti; dall'altra il P. M. (*Pubblico Ministero*) esercitava una ferma opposizione a tale concessione continuando a ripetere che erano ormai agli atti ben due perizie d'ufficio, entrambe nettamente contrarie agli imputati.

Probabilmente solo per il rispetto dovuto alla procedura, alla fine la Presidente accoglie la richiesta dell'avvocato della difesa e sono chiamato a deporre anch'io.

Tiro un sospiro di sollievo.

Con atteggiamento deferente, con cui cercavo di nascondere una forte tensione interiore, ma nello stesso tempo con la piena consapevolezza di essere a conoscenza di dati fondamentali e capaci di imprimere al processo un corso molto diverso da quello che aveva avuto fino a quel momento, mi avvicino alla Corte e presento a ciascuno dei tre magistrati una copia della mia relazione.

Dico loro che in quel mio elaborato vi erano delle foto attraverso le quali avrebbero potuto verificare e constatare quello che mi apprestavo a dire.

Vado a sedermi nel posto riservato ai testimoni e mi accosto al microfono.

Pronuncio il giuramento di rito.

Prende la parola l'avvocato della difesa, che mi invita ad esporre l'iter dimostrativo seguito e le conclusioni cui ero pervenuto attraverso lo studio compiuto.

Per onestà devo dire che la domanda postami dall'avvocato non era stata preparata, come spesso accade. Non c'era stato alcun bisogno. Era ovvia.

Inizio col riallacciarmi ad alcuni punti della consulenza tecnica che era stata appena esposta.

Faccio presente alla Corte che nella interpretazione di alcuni dati emersi dagli esami, che il consulente tecnico dell'accusa sosteneva di avere compiuto, vi era un'inesattezza scientifica.

Rilevo che la ripresa fotografica agli infrarossi, certamente molto utile e persino risolutiva in alcuni casi, si rivela, invece, del tutto vana in altri. L'esempio più frequente è dato dalla circostanza in cui c'è bisogno di verificare se alcune parole o semplicemente alcuni tratti grafici di un manoscritto siano stati vergati o meno con penne diverse. E ciò qualora già ad occhio nudo non si riesca a percepire la differenza cromatica, eventualmente esistente tra gli inchiostri.

Rilevo ancora che, se nella ripresa fotografica di uno scritto dovessero emergere vari gradi di grigio¹⁹, allora si dimostrerebbe scientificamente che su quel documento ci sono inchiostri diversi e perciò ne conseguirebbe che è stato vergato con penne diverse.

Purtroppo, però, non vale la reciproca. Infatti, se sulla pellicola *i.r.*²⁰ o sul sensore elettronico delle macchine digitali specialistiche non viene registrata alcuna differenza nei grigi, perché le lunghezze d'onda che gli inchiostri emettono risultano pressoché uguali tra loro, allora non è assolutamente possibile dimostrare se lo scritto di quel determinato documento sia stato vergato o meno con mezzi scrittori diversi.

¹⁹ La ripresa agli infrarossi non conosce il colore, ma avviene solo nella scala dei grigi.

²⁰ Pellicola speciale per le riprese nel campo dell'infrarosso, oggi non più in uso con la comparsa delle macchine digitali.

Osservo che per le suddette ragioni l'affermazione del consulente tecnico dell'accusa, secondo il quale quella cambiale non presentava nessuna alterazione, era spuria. L'indagine compiuta, infatti, rendeva solo possibile il contenuto di quell'affermazione, ma non offriva alcuna certezza.

Il mio chiarimento, esposto con lo scopo di generare in chi ascoltava qualche dubbio circa le affermazioni appena fatte dal consulente tecnico dell'accusa, non sortisce l'effetto voluto, tuttavia si rivela utile a tenere desta l'attenzione dei giudici.

Proseguo nell'esposizione invitando la Corte ad aprire la mia relazione alla pagina che indico loro e ad osservare la foto sopra applicata (la stessa che si riporta nello spazio sottostante e che riproduce l'intero foglietto dell'atto di protesto. Sono state circonscritte di rosso – come si può osservare – la data di emissione della cambiale e quella del protesto).

09 DICEMBRE 1991
MISSIONE)

13/12/91

CRON. 21326

ritiro di protesto . . . L. 48.000

ritiro di accesso . . . L. 1.850

 L. 49850

L. 10000

Totale L. 59850

Segnare con una «X» il caso che ricorre.
L'apposita carta filigranata oppure marche
da bollo annullate dall'Ufficio Registro di
. . . in data . . .
oppure visto per bollo apposto dall'Ufficio
Registro di
in data . . .

ATTO DI PROTESTO

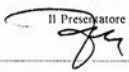
Oggi 13/12/91 io sottoscritto Dr. Rosario C.
Segretario del Comune di ANGERA su richiesta DI P. Felice di Somma-Lombardo
F.M.:

(¹) ☐ mi sono recato in . . . (¹) ☒ ho incaricato il Sig. F.M.
Messo Comunale di questo Comune
debitamente autorizzato, a recarsi in Via B. . . 5 Angera luogo indicato per
il pagamento dell'allegat. a pagherò di L. 27.000.000 scaduto il A Vista
e per il quale era stata pagata l'imposta di bollo di L. 324000 mediante (²) c.f.n.a e bolli

Ma la richiesta di pagamento è rimasta infruttuosa perché entrambi dichiaravano quanto segue:
trattasi di falso, in quanto l'effetto sottoscritto era di £.2.000.000 (Due mi-
lioni) e non di £.27.000.000 come appare sull'effetto.

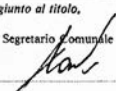
A seguito di che ho elevato protesto per il mancato pagamento contro Anacleto e Stella
e chiunque altro obbligato, con tutte le conseguenze di legge, redigendone il presente atto aggiunto al titolo.

Il Prescrittore





Il Segretario Comunale



Dopo avere invitato la Corte a osservare la data di emissione dell'effetto, 09 DICEMBRE 1991, e a confrontarla con quella del protesto, 13/12/1991, faccio notare che ciò costituiva una bizzarra anomalia, poiché la seconda data era posteriore, rispetto alla prima, solo di quattro giorni. Rilevo che da tali elementi conseguiva necessariamente che l'effetto cambiario era stato messo all'incasso non più di tre giorni dopo la data di emis-

sione, la stessa in cui i signori Antonio e Stella lo avrebbero sottoscritto.

Osservo che la cosa, per quanto in sé possibile sul piano teorico, era in realtà molto bizzarra sul piano pratico e comunque sarebbe apparsa molto strana a chiunque. Per quale ragione, infatti, il creditore avrebbe fatto sottoscrivere ai due coniugi una cambiale per la somma di ventisette milioni di lire, se poi solo dopo tre giorni la metteva all'incasso richiedendo l'immediata restituzione di tutto l'importo? Perché fare spendere ai due traenti la somma, per nulla trascurabile, di trecento ventiquattromila lire (24.000 per il costo effettivo della cedola della cambiale e 300.000 per le marche da bollo applicate sul retro) se solo tre giorni dopo, tre giorni dopo – lo ripeto quasi scandendo le sillabe – i due firmatari avrebbero dovuto restituire l'intera somma di ventisette milioni di lire?

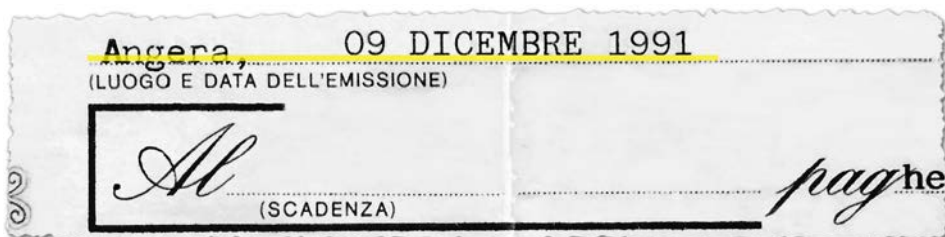
Una forma di strozzinaggio? No – preciso – non si trattava di una forma di strozzinaggio, ma di qualcos'altro.

Le mie ultime parole hanno destato l'attenzione dei giudici.

La seconda osservazione, che sottopongo alla valutazione della Corte, è la mancanza di allineamento tra la data e il luogo di emissione insieme alla completa assenza della data di scadenza.

Faccio notare, infatti, che sull'effetto contestato era scritta solo la data di emissione e aggiungo che anche questo particolare, benché non rivestisse un significato importante, indubbiamente appariva molto strano. Soprattutto se si teneva conto che in altre ben dieci cambiali, tutte sottoscritte dal signor Antonio e nessuna mai contestata né andata in protesto, la data di scadenza era invece sempre presente.

Quindi prego la Corte di osservare la foto che le indico (*riportata per il lettore nello spazio sottostante*), attraverso la quale avrebbe potuto verificare sia la mancanza assoluta della data di scadenza sia il disallineamento (*indicato dalla linea gialla*) tra il luogo e la data di emissione.



Rilevo infine che – a guardar bene – anche la “A” di “Angera” presentava un’altra stranezza: a differenza di tutte le altre lettere era stata battuta due volte (*cfr. la foto riportata nella pagina precedente*).

La foto riproduce il riquadro in basso a sinistra della cambiale in questione, dove è indicata la banca di domiciliazione e dove si legge:



E NON ESISTE davvero!

Ma la BANCA di LUINO E ANGERA PROPRIO NON ESISTE!

32

soprattutto da parte della Presidente, si era del tutto stemperato per lasciare progressivamente il posto ad una maggiore attenzione e a un più spontaneo interesse di tutti i componenti del collegio giudicante.

In particolare di uno dei due giudici *a latere*, giovanissimo, di cui continuavo a sentire lo sguardo addosso.

Avverto anche che il pubblico alle mie spalle, ora con alcune persone in più, seguiva lo sviluppo del processo con maggiore attenzione, ma anche con incredula curiosità.

Dopo aver fatto notare altre discrepanze simili, faccio presente alla Corte che alcune riprese fotografiche al microscopio, che l'Autorità Giudiziaria mi aveva gentilmente concesso di fare qualche mese prima, mettendomi a disposizione per ben due volte – lo ripeto – per ben due volte il documento contestato, mi avevano permesso di scoprire un dato che io ritenevo molto significativo, anzi addirittura determinante, per la comprensione completa di tutta la vicenda.

A questo punto, improvvisamente, il mio sguardo incrocia quello della Presidente che, distolta l'attenzione dalle carte sparse sul banco, per alcuni istanti mi fissa e mi osserva con un certo stupore.

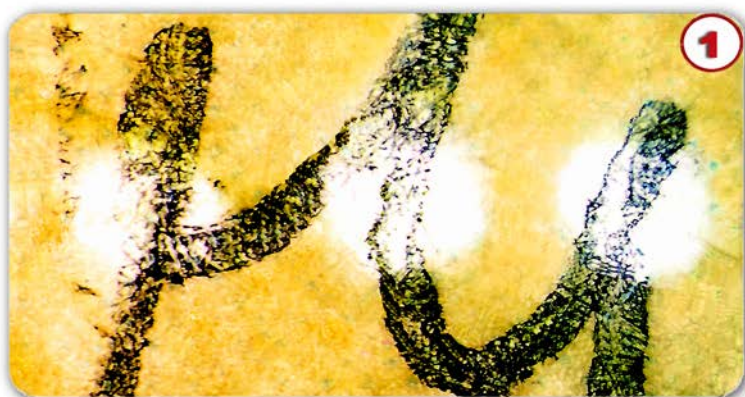
Forse in quei momenti stavano passando per la sua mente le scene delle mie riprese fotografiche, in quella stanza del Tribunale, dove era venuta per chiedere ad un'impiegata di quell'ufficio un'informazione o per comunicarle qualcosa. Probabilmente stava ricordando pure le mie parole sul ruolo ed il compito che deve avere il perito: *"Non solo dire, ma mostrare per dimostrare"*. E, chissà, forse stava persino riconsiderando e rivalutando quella mia affermazione *"...purtroppo non è per niente raro che la perizia d'ufficio sia sbagliata"*, che avevo pronunciato alla fine di quel nostro breve colloquio e che aveva dato luogo a quel suo cenno di disappunto, di cui allora non avevo capito il motivo.

Non lo saprò mai. In quel momento, però, lo auguravo a me stesso!

Di certo è che aveva immediatamente volto di nuovo lo sguardo alle carte disseminate sul banco; ma non le consultava. Anzi neppure le guardava. Il suo pensiero era rivolto altrove!

Proseguo nell'esposizione.

Faccio notare alla Corte che alcuni piccoli tratti delle due firme di traenza in calce alla cambiale, erano in netta corrispondenza con alcuni forellini delle marche da bollo, che erano incollate sul retro dell'effetto medesimo.



Parlo molto lentamente, quasi scandisco le parole, non solo per fare in modo che tutti i componenti del collegio giudicante prestassero maggiore attenzione, ma anche per dare loro il tempo sufficiente per recepire e comprendere ciò che stavo dicendo. Si trattava di dati tecnici!

Rilevo che se le marche da bollo fossero state applicate **prima** che i signori Antonio e Stella sottoscrivessero l'effetto cambiario, allora necessariamente in quel punto la microsfera della penna – si trattava di una biro – avrebbe creato un piccolo affossamento; se, invece, le marche da bollo fossero state apposte solo **successivamente** alle due firme, allora i tratti grafici in corrispondenza dei forellini sarebbero apparsi integri e senza alcuna deviazione. Quindi prego i giudici ad aprire la relazione alla pagina che indico e li invito ad osservare le foto a luce trasmessa (*riportate per il lettore sulla pagina a lato*), che avevo applicate sopra e che – dico loro – potevano dimostrare e chiarire quello che avevo appena detto²¹.

La prima foto (*la numero 1*) riporta un esperimento da me compiuto. Dopo avere applicato alcuni francobolli dietro un effetto cambiario vergine, ho scritto sul fronte alcune firme di pura fantasia (*il tracciato verde scuro*).

Le altre due (*la numero 2 e la numero 3*), invece, riproducono alcuni piccoli settori proprio della cambiale in questione.

Per meglio comprendere alcuni particolari delle foto, faccio presente alla Corte che:

- I cerchi bianchi indicano i forellini delle marche da bollo apposte sul retro della cambiale. Si distinguono molto bene i tratti grafici delle firme nei punti in corrispondenza di tali forellini o del bordo frastagliato²² dei valori bollati sul retro dell'effetto cambiario.

- Si può constatare infatti che:

- nella prima foto i tratti di penna sopra i forellini (*più bianchi perché attraversati da una maggiore quantità di luce*) subiscono una deformazione;
- negli altri due casi, invece, sono lineari e netti.

Faccio presente alla Corte che questa differenza dimostrava incontestabilmente che le marche da bollo sul retro della cambiale in questione **erano state apposte solo successivamente alle due firme di traenza**.

²¹ Tali foto sono state scattate con la vecchia macchina a rullino. Non ho voluto assolutamente modificare con un programma di fotoritocco i colori i quali, benché poco naturali, sono tuttavia di quelle foto come 'uscirono' dal laboratorio. Sono state solo ritagliate.

²² Nel gergo filatelico sono chiamati 'dentelli'.

Mi fermo nell'esposizione per dare ai giudici il tempo sufficiente di osservare le foto e verificare se la mia osservazione rispondesse o meno al vero.

Quindi, trattandosi di dati tecnici, ripeto con parole diverse quanto avevo appena detto.

Trascorre in silenzio un certo lasso di tempo. Quindi la Presidente, levato 'finalmente' lo sguardo, che per tutta l'udienza aveva tenuto rivolto quasi esclusivamente alle carte sparse sul banco, con pochi gesti lascia chiaramente intendere che l'udienza si poteva considerare ormai chiusa e con un tono di voce basso ma fermo dispone l'acquisizione della mia relazione agli atti.

Nonostante io cerchi di proseguire nell'esposizione e di far presente che era anche possibile dimostrare in che modo e con quali mezzi era stato alterato l'importo, sia in cifre sia in lettere, non ascolta le mie parole e non mi permette di dire più nulla.

La Corte raccoglie le 'carte' e si ritira in camera di consiglio.

Intimamente contento e inorgogliato per il risultato raggiunto, mentre l'avvocato al mio fianco esprimeva il pieno compiacimento per la svolta che in maniera così radicale era stata data allo sviluppo e alla conclusione del processo, io continuavo a seguire con lo sguardo la Corte mentre si ritirava in camera di consiglio.

Mi chiedevo se qualcuno dei giudici, che la componevano, nutrisse ancora qualche dubbio su quanto era emerso nell'ultima fase del dibattimento. Volevo capire se il crescente incrinarsi fino al totale dissolvimento delle convinzioni iniziali, avesse lasciato in loro ancora qualche traccia.

In particolare avrei voluto conoscere i pensieri di quel giudice giovanissimo, il quale aveva seguito con una straordinaria attenzione tutto il processo senza mai staccare lo sguardo dalla mia persona.

Ma osservavo soprattutto la Presidente. Alcuni suoi atteggiamenti ed alcuni suoi gesti continuavano ad attrarre la mia curiosità e la mia attenzione. Essi contrastavano profondamente con il tono dolce e affabile, ma anche un po' laconico, della sua voce e con la naturale eleganza dei modi, che trasparivano chiaramente, benché mascherati dal piglio fermo e autoritario del ruolo che ricopriva.

Volevo comprendere il motivo di quella contraddizione.

«La cultura segna il corpo e s'inscrive nei gesti che plasma²³.»

Era come se in quella persona la donna e il magistrato conducessero due vite parallele, ma nettamente distinte tra loro.

Era come se la severità e la durezza del giudice velassero, una volta con una certa fatica, ma nel tempo diventata un'abitudine, la natura di un animo estremamente sensibile.

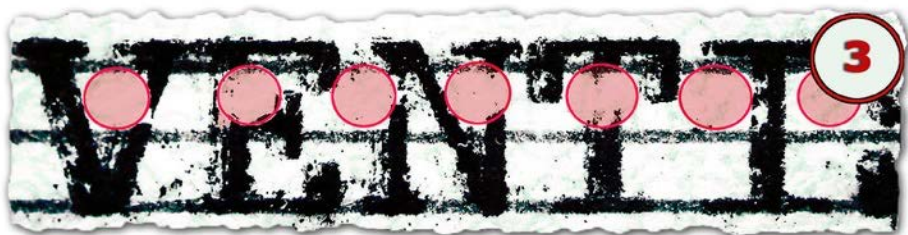
Forse questi miei pensieri erano solo il prodotto della mia curiosità e del libero vagare della mia mente.

Oppure sarà perché – riprendendo alcune parole di *Blaise Pascal* – ci sono delle ragioni del cuore che la ragione non può capire.

Per il lettore interessato, sulla pagina seguente sono riportate le stesse foto che la Corte non mi permise venissero mostrate e che chiariscono la modalità, in fondo banalissima, con cui era stato alterato l'importo. Questo era stato cancellato con una comunissima gomma, come mi aveva mostrato quella mia ex-alunna incontrata nell'ufficio di una ditta della mia zona, e successivamente era stato scritto un nuovo importo, quasi certamente con la stessa macchina da scrivere.

Della cancellatura, però, erano rimaste delle tracce visibili anche a ingrandimenti piuttosto modesti (N.d.A.).

²³ Jean-Claude Coste, *La psicomotricità*, a cura di P. L. Baldi, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pag. 40.



La foto n. 1 riporta un settore della data dell'effetto cambiario: le cifre dattiloscritte – come si può osservare – sono nitide essendo state 'battute' una sola volta.

La foto n. 2 riporta il gruppo letterale "VENTI" della parola "VENTI-SETTEMILA".

Si noti che in questo caso, invece, le lettere sono state battute due o addirittura tre volte e sono presenti molti puntini neri, dalla forma grossolana ed irregolare, sparsi qua e là e del tutto assenti nella foto n. 1.

Quei puntini, quasi per niente visibili a occhio nudo, sono i residui che una banale gomma per matita non era riuscita ad asportare.

Costituiscono la traccia lasciata dal falsario.

L'ultima foto, la n. 3, è la stessa della n. 2, ma ha dei cerchietti rossi, che ho apposto io e che circoscrivono alcune piccole zone nelle quali non c'è stata inchiostatura da parte del *nastro/film* della macchina da scrivere.

Quei cerchietti sono **proprio in diretta corrispondenza con i forellini delle marche da bollo**, poste sul retro della cambiale medesima. Anch'essi – come tutti sanno – sono rotondi come i suddetti cerchietti, ma sono 'vuoti'. In quei punti il *nastro/film* della macchina da scrivere, avendo trovato dietro, appunto, il vuoto, non ha depositato l'inchiostro sulla carta.

Ciò dimostra che la cancellazione e la riscrittura di un importo diverso da quello originario erano avvenute dopo l'apposizione delle marche da bollo sul retro dell'effetto cambiario, mentre – come abbiamo sopra dimostrato – le rispettive firme di traenza dei signori Antonio e Stella erano già presenti sul documento in questione, quando 'qualcuno' ha alterato sia l'importo in cifre sia quello in lettere.

CONCLUSIONE

La conclusione del processo – come a questo punto era prevedibile – è stata positiva, nel senso che gli imputati sono stati assolti dal reato di calunnia e liberati, di conseguenza, dal debito che nei loro confronti aveva sostenuto di vantare il signor Silvio Allevi.

Dopo la lettura della sentenza la Presidente disponeva la trasmissione degli atti alla Procura per la prosecuzione delle indagini a carico del signor Silvio Allevi.

Non conosco gli sviluppi successivi della vicenda.

Quanto esposto è un fatto di quotidiana cronaca giudiziaria, finito bene per la concomitanza, anche un po' casuale, di molti fattori, che armonicamente e con un pizzico di fortuna hanno concorso alla risoluzione positiva del caso.

GUTTA CAVAT LAPIDEM²⁴

Ovvero

Un'eredità da quattro soldi

Abstract

Il presente caso riguarda la verifica di autografia di un testamento olografo, che per due volte consecutive era stato dichiarato interamente falso da due diversi consulenti, nominati in successione dallo stesso giudice.

In seguito, però, all'acquisizione agli atti di altri documenti, ritrovati dopo che l'autorità giudiziaria aveva ordinato "...di acquisire ogni documentazione, anche medica, al fine di compiutamente e definitivamente rispondere alle contestazioni mosse all'elaborato del C.T.U. ...", l'ultimo consulente alla fine 'comprendeva' che tutte le anomalie presenti nel testamento contestato non erano indici di falsità, ma avevano altra origine.

Continua....

²⁴ È una massima latina il cui significato è "La goccia d'acqua scava la roccia". Ho dato questo titolo al capitolo perché in questa circostanza, oltre alla disponibilità del magistrato ad ascoltare le osservazioni che gli venivano poste, è stata determinante la mia perseveranza per la conclusione positiva del caso.